



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/06/2008

ADDI' 23/06/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
COPPOLINI	Anna Salome	"	NIERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** CHIUSURA

ASSENTI: COSTA - DE ANGELIS - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 439

Oggetto:

Iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Approvazione criteri e modalità in attuazione delle linee programmatiche di cui all'allegato A della DGR 937/2007.





439 23 GIU. 2008 *ly*

Oggetto: Iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Approvazione criteri e modalità in attuazione delle linee programmatiche di cui all'allegato A della DGR 937/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali;

- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio" e successive modificazioni;
- VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";
- VISTO l'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che istituisce il Fondo per le politiche per la famiglia";
- VISTO l'articolo 1, comma 1250 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", che, oltre ad incrementare la dotazione finanziaria del Fondo per le politiche per la famiglia, prevede che tali risorse vengano utilizzate, fra l'altro, per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2006, n. 500 concernente "Piano di utilizzazione biennale 2006-2007 degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi socio assistenziali. Approvazione



439 23 GIU. 2008 *ly*



documento concernente “Linee guida ai Comuni per l'utilizzazione delle risorse per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali”;

PRESO ATTO dell'intesa in sede di Conferenza Unificata, conseguita nella seduta del 27 giugno 2007, tra il Ministro delle Politiche per la famiglia, il Ministro della Salute, il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della Pubblica Istruzione e le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito alla ripartizione del Fondo per le politiche per la famiglia (repertorio atti n. 50/CU);

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche per la famiglia del 2 luglio 2007, registrato alla Corte dei Conti l'8 agosto 2007, previsto dall'articolo 1, comma 1252 della legge 296/2006, con il quale sono state ripartite le risorse del Fondo per le politiche per la famiglia;

PRESO ATTO dell'intesa in sede di Conferenza Unificata, conseguita nella seduta del 20 settembre 2007, tra il Ministro delle Politiche per la famiglia, il Ministro della Salute, il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della Pubblica Istruzione e le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane per l'attivazione di interventi, iniziative ed azioni finalizzati alla realizzazione delle indicazioni presenti all'articolo 1, comma 1250 e comma 1251, lettere b) e c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (repertorio atti n. 51/CU);

PRESO ATTO del decreto emanato in data 28 settembre 2007 dal Dipartimento per le politiche della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente l'impegno, nell'ambito delle risorse afferenti al fondo nazionale per le politiche per la famiglia, delle somme per le iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiori a quattro, la riorganizzazione dei consultori familiari e la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, che assegna alla Regione Lazio la somma complessiva di Euro 8.342.411,00;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2007, n. 937 concernente “Articolo 1, commi 1250, 1251, 1259 e 1260 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Approvazione delle linee programmatiche per la sperimentazione di interventi per le famiglie e per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi per la prima infanzia.”;

CONSIDERATO che la citata DGR 937/2007 destina per gli interventi di cui all'articolo 1, commi 1250, della legge 296/2007 concernenti le iniziative di



439 23 GIU. 2008 *ly*

abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro la somma complessiva di Euro 3.000.000,00, di cui Euro 2.500.000,0 provenienti dal Fondo per le politiche per la famiglia ed Euro 500.000,00, a titolo di cofinanziamento regionale, dal capitolo di spesa n. C11103 denominato "Cofinanziamento regionale di programmi ammissibili a finanziamenti comunitari e nazionali (parte corrente)";

VISTE le linee programmatiche di cui all'allegato A della DGR 937/2007, concernenti la sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;

PRESO ATTO dell'accordo del 7 dicembre 2007 sottoscritto con il Dipartimento per le politiche della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che recepisce i citati allegati A, B e C della DGR 937/2007;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali;

ACQUISITO il parere della Conferenza Regione – Autonomie locali nella seduta del 19 maggio 2008;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che integralmente di richiamano, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge n. 296 del 2006 e delle linee programmatiche di cui all'allegato A della DGR 937/2007, di approvare i criteri e le modalità per l'erogazione e l'utilizzo dei contributi per la sperimentazione delle iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

25 GIU. 2008





ALLEGATO A

SPERIMENTAZIONE DI INIZIATIVE DI ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO

1. PREMESSA

La Regione promuove in via sperimentale politiche di sostegno alle famiglie attraverso l'erogazione di emolumenti economici ai nuclei familiari con quattro o più figli, che ancor più degli altri nuclei familiari, si trovano a dover fare i conti con il pagamento delle innumerevoli spese quotidiane, tra cui un peso rilevante assumono le spese per i consumi di acqua, luce, gas per i normali usi abitativi, l'uso dei trasporti, spese per la scolarità, etc.

Destinatari della sperimentazione, quindi, sono le famiglie con quattro o più figli per le quali vengono programmati interventi di assistenza economica per contrastare la povertà ed il conseguente rischio di emarginazione.

2. INTERVENTI

In relazione alle risorse disponibili per la sperimentazione ed al numero di famiglie con quattro o più figli presenti sul territorio regionale, pari a 15.850 secondo i dati del censimento ISTAT del 2001, le iniziative che i Comuni possono intraprendere sono finalizzate essenzialmente all'abbattimento dei costi dei servizi attraverso l'assegnazione di un contributo economico destinato:


- al pagamento delle utenze;
- ad agevolare l'uso dei trasporti pubblici;
- a sostenere la scolarità attraverso la riduzione del costo dei servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico, libri di testo, iscrizione scolastica;
- ad agevolare l'accesso ai servizi sociali territoriali in favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. BENEFICIARI E MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO

I Comuni dovranno diffondere localmente attraverso idonei mezzi le modalità di presentazione delle domande per richiedere il contributo di cui al presente provvedimento.

Per accedere al contributo, possono presentare domanda al Comune di residenza, i soggetti residenti nel territorio del Lazio in possesso dei seguenti requisiti:



- 
- a) essere membri di un nucleo familiare individuato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), con almeno quattro figli minori alla data di presentazione della domanda;
- b) avere un indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, non superiore ad Euro 40.000,00.

Tutti i membri del nucleo familiare devono essere residenti nel territorio regionale da almeno tre anni al 31 dicembre 2007, ottenuti anche sommando il periodo di residenza in più Comuni del Lazio.

Le domande devono essere compilate ai sensi del DPR n. 445/2000 e devono contenere i dati anagrafici del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, nonché le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti indicati in precedenza. Nel rispetto della normativa vigente in materia di autocertificazione, gli enti locali possono individuare eventuale documentazione da allegare alla domanda.


Le domande per la concessione del contributo regionale devono essere sottoscritte da uno degli esercenti la potestà genitrice nel nucleo familiare e presentate ai comuni di residenza entro i termini stabiliti dal Comune o ente capofila, previa intesa con gli altri comuni del distretto. Per il Comune di Roma i termini saranno stabiliti dal Comune stesso.


I Comuni invieranno al Comune capofila di distretto l'elenco delle domande ritenute ammissibili che verranno ordinate a livello di distretto in base all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE) determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e successive modificazioni.

Hanno diritto di percepire il contributo i nuclei familiari utilmente collocati in graduatoria sino a concorrenza dello stanziamento assegnato al distretto. A parità di ISEE precede in graduatoria il nucleo con il maggiore numero di figli minori.

4. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo viene stabilita dal Comune di Roma e dai Comuni od enti capofila, sentiti i Comuni del distretto. Resta alla valutazione dei medesimi enti prevedere, in relazione alle esigenze, due diverse fasce di contribuzione in base alla





gravità del disagio del nucleo familiare, certificata dall'indicatore ISEE nel seguente modo:

- 1^ fascia : per i nuclei familiari con un indicatore ISEE pari o inferiore ad Euro 20.000,00;
- 2^ fascia: per i nuclei familiari con un indicatore ISEE compreso tra Euro 20.000,01 ed Euro 40.000,00.

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE TRA I COMUNI E RENDICONTAZIONE

Le risorse finanziarie con le quali sostenere gli interventi previsti nel presente provvedimento sono pari ad Euro 3.000.000,00 e provengono in parte dal fondo nazionale per le politiche per la famiglia e in parte, a titolo di cofinanziamento regionale, dal cap. di spesa n. C11103 denominato "Cofinanziamento regionale di programmi ammissibili a finanziamenti comunitari e nazionali (parte corrente)".

Le risorse complessivamente disponibili sono ripartite tra il Comune di Roma e i Comuni o gli enti capofila di distretto in base al numero di famiglie con quattro o più figli residenti (dati ISTAT censimento 2001).

Il Comune di Roma ed i Comuni capofila di distretto devono presentare alla Regione – Assessorato alle Politiche Sociali – Direzione regionale Servizi Sociali, Viale del Caravaggio 99, 00147 Roma, entro il 31 dicembre 2008 una relazione contenente:

- 1) le modalità di gestione delle risorse sulla sperimentazione;
- 2) le tipologie di intervento finanziate;
- 3) il numero di famiglie beneficiarie dei contributi economici.

